Prot. n. 0026779 del 02/11/2026 - [UOR: 0001SRPL - Classific. II/16]

Protocollo di collaborazione istituzionale

tra

l'Università degli Studi della Tuscia, con sede e domicilio fiscale in Via Santa Maria in Gradi, 4 - 01100 Viterbo, C.F. 80029030568, P. IVA 00575560560, rappresentata ai fini del presente atto dalla Rettrice, Prof.ssa Tiziana Laureti, di seguito denominata "Università",

e

il Garante delle persone con disabilità della Regione Lazio, con sede presso il Consiglio Regionale del Lazio, in Roma, Via della Pisana, 1301 - 00163, nella persona della Garante pro-tempore, onorevole Anna Teresa Formisano – giusta elezione di cui alla deliberazione del Consiglio regionale del 28 gennaio 2026, n. 1 – domiciliata per la carica e agli effetti del presente atto presso la sede del Consiglio medesimo, di seguito denominato "Garante regionale",

di seguito denominate le "Parti".

PREMESSO CHE

l'Università degli Studi della Tuscia:

- è un'università statale dotata di autonomia statutaria e regolamentare, nonché di personalità giuridica e autonomia negoziale;
- ai sensi del proprio Statuto, persegue i fini istituzionali della promozione e della produzione della conoscenza e dello sviluppo della cultura, nonché di realizzazione di attività formative di livello superiore e di attività di ricerca scientifica, in un inscindibile rapporto tra le attività di ricerca e le attività didattiche;
- tramite l'impegno nell'ambito della ricerca, della didattica e dell'alta formazione, persegue altresì l'obiettivo di contribuire ai processi di innovazione culturale e tecnologica della società e del mondo produttivo;
- promuove attivamente politiche di piena inclusione, accessibilità e abbattimento di ogni barriera (architettonica, digitale e senso-percettiva) per garantire il diritto allo studio e l'integrazione degli studenti con disabilità all'interno della comunità accademica;
- al fine di realizzare le proprie funzioni e i propri obiettivi, può stabilire rapporti di collaborazione, a livello locale, nazionale e internazionale, con enti e istituzioni pubbliche.

Il Garante delle persone con disabilità della Regione Lazio:

- è istituito presso il Consiglio regionale ai sensi della Legge Regionale 25 luglio 2023, n. 7 (*"Istituzione del garante regionale per la tutela delle persone con disabilità"*), al fine di promuovere la piena tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della citata L.R. 7/2023, nell'esercizio delle proprie funzioni non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e svolge la propria attività con imparzialità, in autonomia e con indipendenza di giudizio;
- opera in conformità ai principi della legge n. 104/1992, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;
- ha tra le sue funzioni (art. 3, L.R. 7/2023) compiti di vigilanza sull'assistenza, di informazione ai cittadini in merito ai loro diritti e alla legislazione di riferimento, nonché di segnalazione agli Ispettorati Territoriali del Lavoro in ordine all'inosservanza delle disposizioni sul diritto al lavoro di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- per lo svolgimento delle proprie funzioni promuove intese e collaborazioni con enti pubblici e privati e istituzioni (art. 3, comma 2, L.R. 7/2023).

CONSIDERATO CHE

- le istituzioni universitarie, nell'ambito della terza missione, hanno il compito di valorizzare la ricchezza delle proprie competenze multidisciplinari, attraverso processi di interazione con istituzioni pubbliche, con l'obiettivo di promuovere la crescita economica e sociale del territorio, affinché la conoscenza diventi strumentale per l'ottenimento di benefici di natura sociale, culturale ed economica;
- le Parti condividono l'interesse strategico a cooperare per analizzare, favorire e monitorare l'accessibilità dei percorsi formativi e l'inclusione sociale e lavorativa dei giovani con disabilità, con particolare attenzione alla delicata fase di transizione dall'istruzione superiore all'università e al mondo del lavoro;
- è intenzione delle Parti realizzare iniziative comuni dirette alla diffusione della cultura dell'accessibilità universale (*Universal Design*), allo sviluppo di tecnologie assistive e all'integrazione accademica;
- ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- nel presente protocollo le denominazioni di titoli relativi a persone, riportate nella sola forma maschile, si riferiscono indistintamente a persone di genere diverso.

VISTI

gli Statuti e i Regolamenti delle Parti.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo di collaborazione istituzionale.

Art. 2 (Oggetto)

Il presente protocollo è finalizzato a promuovere la collaborazione tra il Garante regionale e l'Università degli Studi della Tuscia per il raggiungimento di finalità di comune interesse in materia di attività di ricerca, didattica, formazione e valorizzazione delle conoscenze sui temi dell'inclusione e della tutela dei diritti delle persone con disabilità. Le Parti si impegnano a collaborare per l'individuazione, la progettazione e la realizzazione di iniziative congiunte nel campo dell'alta formazione, della ricerca scientifica e della valorizzazione delle conoscenze delle Università, focalizzate su:

a) sviluppo di modelli innovativi per garantire l'accessibilità universale delle strutture, delle piattaforme digitali e dei materiali didattici;

b) attività di studio, monitoraggio statistico ed elaborazione di banche dati aggregate sulle condizioni di vita, di studio e di inserimento occupazionale degli studenti universitari con disabilità nel Lazio, anche ai fini delle relazioni istituzionali del Garante (ex art. 4, L.R. 7/2023);

c) coordinamento di percorsi di orientamento mirati per l'applicazione delle tutele sul collocamento mirato ai sensi della legge n. 68/1999;

d) progettazione, sperimentazione e valutazione di tecnologie assistive, strumenti digitali accessibili e soluzioni basate sui principi dell'Universal Design, anche mediante il coinvolgimento dei laboratori, dei centri di ricerca e delle competenze multidisciplinari dell'Università;

e) promozione di tesi di laurea, tirocini curriculari e post-laurea, assegni e progetti di ricerca dedicati all'inclusione, all'autonomia e alla tutela dei diritti delle persone con disabilità, favorendo il coinvolgimento diretto degli studenti e dei giovani ricercatori;

f) elaborazione congiunta di linee guida, raccomandazioni e proposte operative rivolte alle istituzioni pubbliche, alle imprese e agli enti del territorio, sulla base delle attività di ricerca, monitoraggio e sperimentazione realizzate nell'ambito del presente protocollo.

Art. 3 (Attività di sensibilizzazione e formazione)

Le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione di iniziative di divulgazione, quali ad esempio convegni, seminari e giornate di studio, finalizzati alla diffusione dei risultati delle rispettive attività scientifiche e alla sensibilizzazione della comunità studentesca, del personale della pubblica amministrazione e della cittadinanza sul riconoscimento dei diritti e sulla dignità sociale delle persone con disabilità.

Art. 4 (Attività di didattica)

Le Parti concordano di collaborare sul piano dell'alta formazione, anche mediante l'eventuale realizzazione in forma congiunta o integrata di corsi di perfezionamento, master, seminari accademici ed esercitazioni focalizzati sul diritto della disabilità, sulle metodologie di inclusione scolastica e universitaria e sulle tecnologie assistive per l'autonomia personale. Le Parti si impegnano a favorire reciprocamente, per quanto di rispettiva competenza, l'accesso alle proprie strutture degli studenti, dei docenti e del personale per lo svolgimento delle attività formative e dei tirocini formativi curriculari e post-laurea legati agli obiettivi del presente protocollo.

Art. 5 (Attività di ricerca)

Le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione di attività di ricerca negli ambiti scientifici di reciproco interesse (quali ad esempio l'ingegneria informatica per l'accessibilità, le scienze dell'educazione speciale, e l'analisi sociologica dei modelli di welfare, l'intersezionalità e gli studi di biomeccanica sperimentale in ambito di disabilità) e per lo sviluppo di progetti culturali condivisi. Le Parti si impegnano a favorire reciprocamente l'accesso alle rispettive strutture del rispettivo personale docente, ricercatore e degli studenti, anche iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento delle attività di ricerca connesse al presente protocollo.

Art. 6 (Partecipazione a bandi nazionali/internazionali di sostegno finanziario)

Le Parti si rendono disponibili a partecipare congiuntamente a bandi regionali, nazionali, europei e/o internazionali per il finanziamento di progetti di ricerca, indagini sociologiche o programmi di intervento volti all'abbattimento delle barriere e alla promozione dell'autodeterminazione delle persone con disabilità.

Art. 7 (Accordi attuativi)

Le singole iniziative previste negli articoli precedenti potranno essere realizzate previa stipula di appositi accordi attuativi, approvati di volta in volta dai competenti organi delle Parti, secondo i rispettivi statuti e regolamenti. Tali accordi, corredati di eventuali documenti di natura tecnica, disciplineranno gli obiettivi, le modalità e i tempi di realizzazione, gli impegni e gli oneri reciproci, precisando la ripartizione di attività e adempimenti tra le Parti. Per l'Università gli accordi attuativi potranno essere stipulati dai singoli Dipartimenti o Centri di Ateneo dotati di autonomia negoziale.

Art. 8 (Comitato di coordinamento)

A seguito della stipula del presente protocollo, le Parti si impegnano a costituire, entro trenta giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione, un Comitato paritetico di coordinamento, con funzioni tecnico-operative per l'attuazione del protocollo, composto da due rappresentanti individuati dal Garante regionale e due rappresentanti individuati dall'Università. Il Comitato si riunirà con cadenza almeno semestrale per esaminare le tematiche di interesse comune e predisporre proposte di accordi attuativi, da sottoporre agli organi competenti secondo l'art. 7. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito; le eventuali spese di missione dei componenti sono a carico della Parte di appartenenza.

Art. 9 (Oneri)

La stipula del presente protocollo non comporta l'assunzione di oneri economici diretti a carico delle Parti, ad eccezione delle eventuali spese di missione di cui all'art. 8. Eventuali oneri economici futuri saranno indicati esclusivamente negli specifici accordi attuativi e saranno assunti previa approvazione degli organi competenti di ciascuna Parte.

Art. 10 (Copertura assicurativa e obblighi di sicurezza nei luoghi di lavoro)

Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa di legge per il personale che frequenterà le sedi di esecuzione delle attività previste dal presente Protocollo di intesa.

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Protocollo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i., osservando, in particolare, gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Ciascuna Parte resta responsabile degli obblighi in materia di salute e sicurezza posti a suo carico dal D.Lgs. 81/2008. La Parte presso la cui sede si svolgono le attività informa l'altra sui rischi specifici presenti e sulle misure di prevenzione e di emergenza applicabili; le Parti cooperano e si coordinano per l'attuazione delle misure di sicurezza secondo la normativa vigente e le caratteristiche delle attività concretamente avviate.

Il personale universitario e gli studenti autorizzati sono coperti da assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL/gestione per conto dello Stato) e da polizza di responsabilità civile verso terzi accesa dall'Università. Il personale del Garante regionale parimenti disporrà di idonea copertura assicurativa per gli infortuni e la responsabilità civile. Ciascuna Parte è responsabile dei danni che il proprio personale dovesse causare alle strutture o alle attrezzature dell'altra Parte.

Art. 11 (Titolarità e uso dei risultati di studio e ricerca)

La titolarità, l'utilizzo e l'eventuale sfruttamento economico dei risultati delle attività di studio e ricerca saranno disciplinati nei relativi accordi attuativi, tenendo conto degli apporti delle Parti, dei diritti degli autori e degli inventori e della normativa applicabile. Le eventuali pubblicazioni dei risultati saranno concordate tra le Parti nel rispetto dei diritti degli autori e degli obblighi di riservatezza.

Art. 12 (Obblighi di riservatezza)

Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente protocollo e, conseguentemente, si impegnano a non rivelarla a terzi né ad utilizzarla per fini diversi da quanto previsto dal presente protocollo istituzionale.

Art. 13 (Durata, procedura di rinnovo, recesso e modifiche)

Il presente protocollo entra in vigore a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione, ha la durata di 3 (tre) anni e potrà essere rinnovato per uguale periodo sulla base di un accordo scritto e approvato dagli organi competenti delle Parti o, nel caso di mantenimento delle medesime condizioni del presente protocollo, mediante formale scambio di lettere.
Le Parti potranno recedere dal presente protocollo mediante comunicazione inviata a mezzo PEC, nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi. Lo scioglimento non produce effetti sulle attività e sugli accordi attuativi in corso di svolgimento al momento del recesso. Qualsiasi modifica dovrà essere concordata e resa operativa tramite atto aggiuntivo.

Art. 14 (Utilizzo dei loghi)

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere le attività svolte in attuazione del presente protocollo. I rispettivi loghi istituzionali potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative congiunte previo esplicito assenso dell'altra Parte.

Art. 15 (Trattamento dei dati personali)

Le Parti si danno reciprocamente atto di applicare, nell'ambito delle rispettive organizzazioni, le norme del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. Ai fini della stipula del presente atto, le Parti si configurano come Titolari autonomi del trattamento dei dati personali ex art. 4 e con le responsabilità previste dall'art. 24 del GDPR, indicando i seguenti riferimenti:

- **per l'Università degli Studi della Tuscia:** Via Santa Maria in Gradi, 4 - 01100 Viterbo; protocollo@pec.unitus.it;

- **per il Garante regionale:** Garante per la tutela delle persone con disabilità della Regione Lazio, Via della Pisana n. 1301, 00163 Roma; garantedisabilita@regione.lazio.it

Art. 16 (Codici etici e di comportamento)

Le Parti si impegnano a far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori le norme, le regole e i principi contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento istituzionali.

Art. 17 (Responsabilità civile)

Ciascuna Parte è responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni, salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte o dal personale a essa riconducibile.

Art. 18 (Clausola di salvaguardia)

Il presente protocollo impegna le Parti nei limiti degli obblighi espressamente previsti e non comporta, di per sé, l'assunzione di oneri economici diretti. Le singole iniziative che comportino ulteriori obblighi o oneri saranno disciplinate con gli accordi attuativi di cui all'art. 7, previa approvazione degli organi competenti. Ciascuna Parte resta responsabile delle attività e degli atti di propria competenza.

Art. 19 (Foro Competente)

Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente protocollo e dei relativi accordi attuativi, che non si sia potuta definire in via bonaria e stragiudiziale, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 20 (Comunicazioni)

Le comunicazioni relative al presente protocollo e ai relativi accordi attuativi potranno essere indirizzate:

- per l'Università degli Studi della Tuscia: inclusione@unitus.it; PEC protocollo@pec.unitus.it;
- per il Garante regionale a: garantedisabilita@regione.lazio.it

PEC garantedisabilita@cert.consreglazio.it

Art. 21 (Disposizioni Finali)

Il presente protocollo è firmato digitalmente, in unico originale, ai sensi dell'art. 24 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) e sarà registrato solo in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi del D.P.R. 131/1986, con spese a carico della Parte richiedente. L'imposta di bollo è assolta in modalità virtuale dall'Università degli Studi della Tuscia in forza dell'autorizzazione prot. n. 30772 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Viterbo in data 20.04.2022.

Per l'Università	Per il Garante Regionale
La Rettrice, prof.ssa Tiziana Laureti	On. Anna Teresa Formisano